

La Fatturazione Elettronica verso la PA: profili giuridici, fiscali e applicativi

Lucia Pace - Raffaele Corso

Credito e Finanza - Politiche Fiscali



CONFINDUSTRIA

Confindustria

Indice degli argomenti

- **Normativa di riferimento e funzionamento del processo**
- **Pagamenti PA e smobilizzo crediti**
- **Profili fiscali**
- **Attività Confindustria**

Normativa primaria

- **LEGGE FINANZIARIA 2008** (N. 244/2007, ARTICOLO 1, COMMI 209-214)

Tutti i rapporti commerciali con la PA (amministrazioni centrali e locali dello Stato ed enti pubblici nazionali) devono essere regolati con fatture elettroniche: la PA non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale fino all'invio in forma elettronica

- **DL N. 66 DEL 24 APRILE 2014** ultime novità su tempi e contenuto fatture

Normativa secondaria

- ✓ **DECRETO DEL 7 MARZO 2008** individuazione Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e di Sogei quale ente tecnologico di gestione
- ✓ **DECRETO N. 55 DEL 3 APRILE 2013** attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica
- ✓ **CIRCOLARE MEF-FUNZIONE PUBBLICA N. 1 DEL 31 MARZO 2014** chiarimenti giuridici e applicativi
- ✓ **SPECIFICHE OPERATIVE IPA** anagrafiche PA
- ✓ **SPECIFICHE TECNICHE SDI** interazione con Sdi

Direttiva Appalti Pubblici

Direttiva 2014/55/UE relativa all'utilizzo della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici

PUNTI DI ATTENZIONE

- ✓ PA obbligate a ricevere fatture elettroniche con determinati requisiti
- ✓ Rientrano nell'obbligo anche le imprese pubbliche che agiscono come soggetti appaltanti (es. utilities)
- ✓ Recepimento previsto entro il 27 novembre 2018
- ✓ Standardizzazione semantica: linguaggio comune in fattura
- ✓ Armonizzazione sintattica: elenco limitato di formati utilizzabili individuato dal CEN (Organismo europeo di standardizzazione)

Date di avvio dell'obbligo

OBBLIGO A PARTIRE DA

6 GIUGNO 2014 (COMPRESO)

Ministeri

Agenzie fiscali

Enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale

31 MARZO 2015 (COMPRESO)

tutte le altre amministrazioni
pubbliche (inserite nel conto
economico consolidato dello Stato
come da elenco ISTAT)

amministrazioni locali

PROVVEDIMENTI DA EMANARSI

- ✓ **Circolare MEF con chiarimenti su ambito applicativo ➡ A BREVE**
- ✓ decorrenza dell'obbligo per fatture emesse da soggetti non residenti in Italia

I principali attori del processo di fatturazione elettronica

Imprese fornitrici della PA

trasmettono le fatture elettroniche allo Sdl



Sistema di Interscambio

effettua controlli formali sulle fatture e le inoltra alle PA clienti, notificando alle imprese gli esiti dell'inoltro



PA clienti

effettuano controlli sostanziali sulle fatture e le processano ai fini del pagamento, notificandone l'esito

Nuove anagrafiche PA

Le fatture elettroniche devono contenere i nuovi identificativi univoci PA ai fini del corretto invio:

CODICE UNIVOCO UFFICIO →

viene generato all'atto

(es. Agid: UF4NU9)

dell'accreditamento PA sul portale IPA, che deve essere effettuato dalle PA entro 3 mesi da avvio obbligo



deve essere comunicato dalle PA ai propri fornitori insieme all'elenco dei contratti in essere



deve essere presente nei nuovi contratti

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE RACCOMANDA AI FORNITORI DI
RICHIEDERE ALLE PROPRIE PA CLIENTI I CODICI UFFICIO DI
RIFERIMENTO PER I CONTRATTI IN ESSERE
(Specifiche Operative marzo 2014)

Anagrafiche PA: cosa succede se..

Non c'è comunicazione dalla PA al fornitore

- ✓ il fornitore effettua una ricerca della PA cliente sul Portale IPA (es. chiave di ricerca: Codice Fiscale)

La PA è presente in IPA ma non c'è identificazione univoca (es. estrazione di più uffici della stessa PA)

- ✓ il fornitore invia la fattura, tramite SdI, alla PA centrale di riferimento a cui è stato associato un **codice ufficio centrale**

La PA non è presente in IPA

- ✓ il fornitore invia la fattura allo SdI con un **codice ufficio fittizio** (valore di default "999999")
- ✓ lo SdI, verificata l'assenza in IPA della PA, trasmette al fornitore una **"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito"**
- ✓ il fornitore invia l'Attestazione direttamente alla PA tramite canale telematico (es. e-mail)

Specifiche Operative IPA e Tecniche SDI

Specifiche operative IPA

- ❖ **data di avvio del servizio**
- ❖ **ufficio di FE centrale:** non potrà essere eliminato dall'amministrazione se non decorsi 12 mesi dall'avvio dell'obbligo e solo dopo aver completato la registrazione di tutti gli uffici e la comunicazione ai fornitori
- ❖ **attivazione ed eliminazione dei codici ufficio:** comunicazione con preavviso minimo rispettivamente di 30 e 60 giorni con indicazione del nuovo codice o di quello in sostituzione

Specifiche tecniche SdI

- ❖ **modalità di emissione delle fatture elettroniche:** formato fattura, firma elettronica e riferimento temporale
- ❖ **modalità di trasmissione di fatture, ricevute e notifiche:** specifiche sui canali di trasmissione utilizzabili (es. PEC)
- ❖ **accreditamento fornitore:** requisiti di identificazione, (es. attivazione canali di comunicazione) e sottoscrizione accordo di servizio con SdI
- ❖ **gestione delle ricevute e delle notifiche:** comunicazione SdI-fornitore (es. invio della "attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito")

Notifiche Sdl ai fornitori

- ✓ **RICEVUTA DI CONSEGNA** PA ha ricevuto correttamente la fattura
- ✓ **NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA** PA non ha ricevuto la fattura, Sdl proverà l'inoltro per periodo di tempo prefissato (10 giorni)
- ✓ **NOTIFICA DI SCARTO** Fattura non formalmente corretta
- ✓ **ATTESTAZIONE IMPOSSIBILITÀ RECAPITO** Fattura non recapitabile per causa non imputabile al fornitore, che si mette in contatto diretto con la PA cliente
- ✓ **NOTIFICA ESITO FATTURA** Se PA notifica accettazione/rifiuto fattura entro 15 giorni
- ✓ **NOTIFICA DECORRENZA TERMINI** Se PA non notifica accettazione/rifiuto fattura decorsi 15 giorni

Misure di supporto alle imprese

INTERMEDIARI

- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di **intermediari** per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA
- Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti

STRUMENTI INFORMATICI **GRATUITI** PER LE PMI

- PMI aderenti al MEPA (Consip) **SOFTWARE PER EMISSIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE**
- altre PMI (Agid – Unioncamere)
 1. per emissione e trasmissione **STRUMENTI “OPEN SOURCE”**
 2. per emissione, trasmissione e conservazione **SERVIZIO PER NUMERO DI FATTURE LIMITATO**

Principali criticità applicative

- ✓ **Anagrafiche PA** → Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 (codice ufficio centrale, codice default)

- ✓ **Obbligo CIG e CUP**
 - nuovi contratti → inserimento obbligatorio (art. 25 DL 66)

 - contratti in corso → attesa raccomandazione per comunicazione ai fornitori

- ✓ **Ambito applicativo** → attesa Circolare MEF

- ✓ **Compilazione fattura** → elaborazione Linee Guida

PAGAMENTI PA

Stanziati più di **57 miliardi** per lo smaltimento dei debiti pregressi della PA (DL 35/2013, DL 102/2013, DL 66/2014)

30 gennaio 2015



pagati **36,5 miliardi** dei 42,8 resi disponibili agli Enti debitori

In particolare, il DL 66 ha previsto:

- ✓ **9,3 miliardi** per pagamento di debiti PA di parte corrente (di cui **2 miliardi** per anticipazioni di liquidità alle PA per estinzione loro debiti verso le società partecipate)
- ✓ misure per **il monitoraggio** dei nuovi debiti delle PA
- ✓ un meccanismo per **lo smobilizzo pro soluto** dei crediti certificati di parte corrente presso il sistema finanziario
- ✓ misure per assicurare il **rispetto dei nuovi termini di pagamento** della PA
- ✓ l'ampliamento delle forme di **compensazione** tra crediti certificati verso la PA e debiti fiscali derivanti da contenzioso e debiti contributivi

SMOBILIZZO CREDITI PA

Cessione pro soluto di crediti maturati entro fine dicembre 2013 per istanze di certificazione presentate entro il 31 ottobre 2014 (meccanismo di favore previsto dall'art. 37 del DL 66)

- ✓ garanzia dello Stato
- ✓ tasso massimo di sconto: 1,90% fino a 50.000 euro, 1,60% oltre 50.000 euro

Banche che effettuano operazioni di sconto pro soluto con meccanismo di favore
Elenco pubblicato dall'ABI su richiesta di Confindustria

Per registrazioni sulla PCC [Sezione Assistenza del sito PCC](#)

29 dicembre 2014 :

- ✓ circa **21.000** imprese registrate sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti
- ✓ quasi **91.500** istanze di certificazione presentate per un controvalore di circa **10 miliardi euro**

Profili fiscali

- ✓ **Definizione di fattura elettronica**
- ✓ **Emissione della fattura elettronica nei rapporti con la PA**
- ✓ **Conservazione elettronica delle fatture**

Profili fiscali

✓ Definizione di fattura elettronica

- ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

❖ **Comma 1, secondo periodo:** “Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario”.



- ✓ **Emissione e ricevimento in formato elettronico**
- ✓ **Accettazione del destinatario**
- ✓ **Circ. n. 18/E del 2014:**
 - affinché una fattura sia elettronica è determinante la circostanza che questa sia in formato elettronico quando viene trasmessa e ricevuta;
 - quando l'emittente trasmette o mette a disposizione del destinatario una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica da parte dell'emittente.

Profili fiscali


Definizione di fattura elettronica

- **ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633**

❖ **“Comma 3, quarto periodo:** “Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati”.



- ✓ **Autenticità dell’origine**
- ✓ **Integrità del contenuto**
- ✓ **Leggibilità**



FE B2B: controlli di gestione; firma elettronica qualificata o digitale; EDI, altre tecnologie.

FE B2G: firma elettronica qualificata o digitale

Profili fiscali


Fattura in outsourcing e firma elettronica

- **ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633**

❖ **Comma 1, primo periodo:** “Per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.



- se il cedente/prestatore demanda ad un terzo (*outsourcer*) la trasmissione della fattura (Circ. n. 18/E del 2014):
 - necessario uno specifico accordo tra le parti, desumibile indirettamente, anche dal tipo di incarico conferito al terzo;
 - autenticità dell'origine e integrità del contenuto del documento elettronico vanno garantiti dal soggetto emittente, che è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale;



se gli accordi prevedono l'invio all'"outsourcer" del documento finale già redatto, l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve apporre la propria firma elettronica;

se gli accordi prevedono che l'"outsourcer" aggrega il semplice flusso di dati ricevuto per comporre la fattura, l'emittente è l'"outsourcer", che dovrà apporre la propria firma elettronica.

Profili fiscali

✓ Emissione della fattura elettronica

- ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633


❖ **Comma 1, ultimo periodo:** “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

✓ Circ. n. 18/E del 2014:

- ricorda che – ai sensi dell’art. 21, co. 4 - la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6;



- la data apposta sul documento nel rispetto di tali criteri sarà determinante ai fini fiscali;



In via presuntiva il legislatore ha stabilito che l’emissione della fattura non potrà comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica).

Profili fiscali

✓ Emissione della fattura elettronica PA

▪ ART. 2 DM 3 APRILE 2013, N. 55

❖ **Comma 4:** “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (...)”.

• C.M. N. 134 DEL 1994

- ✓ Non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte.
- ✓ Per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione.

• CIRC. N. 1/DF DEL 2014


- ✓ Indicare cosa è possibile dimostrare con le ricevute rilasciate dal SdI.
- ✓ La ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
- ✓ La notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI, nonché l’emissione della fattura.



Profili fiscali

Emissione della fattura elettronica PA


- NOTIFICHE DELLO SDI E PROFILI FISCALI



Profili fiscali

Emissione della fattura elettronica PA

- NOTIFICHE DELLO SDI E PROFILI FISCALI



Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

▪ ART. 39 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

❖ **Comma 3, secondo periodo:** “Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.”



• RINVIO A DM EX ART. 21, CO. 5, CAD

- ✓ DM 17 giugno 2014, sostitutivo del DM 23 gennaio 2004
- ✓ DPCM 3 dicembre 2013 per regole tecniche

✓ E’ obbligatoria per le fatture elettroniche (accettate)

✓ E’ facoltativa per le fatture cartacee e per quelle create in formato elettronico (non accettate)

CIRC. N.18/E DEL 2014

La disposizione consente:

✓ all’emittente della fattura, che ne garantisce l’origine informatica e l’integrità del contenuto, di procedere con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa;

✓ al destinatario della stessa fattura, che riceve il documento elettronicamente ma decide di “non accettare” tale processo, di stampare quel documento invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica;

✓ la stampa e le conservazione analogica rappresentano un comportamento concludente per esprimere l’intenzione di non accettare la fattura come “elettronica”.

Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

- **DM 17 GIUGNO 2014**

Principali novità

Richiamo integrale al CAD e ai suoi decreti attuativi in merito alle definizioni e regole tecniche per la gestione del documento informatico

Introduzione di semplificazioni riguardanti:

- conservazione delle fatture (tempistica connessa ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)
- comunicazione dell'impronta (eliminata)
- modalità di assolvimento dell'imposta di bollo (calcolo solo a consuntivo e pagamento esclusivamente per F24)

Publicato in G.U. n. 146 del 26 giugno 2014
In vigore dal 27 giugno 2014

Dal 27 giugno 2014 è abrogato il DM 23 gennaio 2004 ma le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento di entrata in vigore del DM 17 giugno 2014.

Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

- **DM 17 GIUGNO 2014**

- **Art. 3 – Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale**

I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

- a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione

Tempistica conservazione:
entro il decorso di tre mesi dal termine di
presentazione della dichiarazione
(art. 7, comma 4-ter, DL 10 giugno 1994, n. 357)

Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

- **DM 17 GIUGNO 2014**

- **Art. 5 – Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari**

Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto (art. 35, comma 2, lettera d), DPR 26 ottobre 1972, n. 633)

- **Art. 6 – modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**

L'imposta di bollo è corrisposta mediante versamento con F24, da presentare esclusivamente con modalità telematica.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta (DM 17 giugno 2014).

Attività Confindustria

✓ INIZIATIVE

- Road Show sul territorio: da maggio 2014 realizzate più di 20 tappe
- Incontri con PA centrali per risoluzione problemi operativi
- Avviata collaborazione con Politecnico di Milano su FAQ per le imprese

✓ FORUM ITALIANO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

✓ GRUPPI DI LAVORO

- Sistemi di Pagamento e Dematerializzazione
- IVA

Link Utili

- www.indicepa.gov.it

(Anagrafiche PA - Portale IPA)

- www.agid.gov.it

(Agid: software per verifica firma digitale, elenco soggetti accreditati per rilascio firma elettronica e PEC)

- www.fatturapa.gov.it

(Sistema di Interscambio: brochure per fornitori e strumenti per visualizzazione, trasmissione e monitoraggio fatture)

- www.acquistinretepa.it

(MEPA)